

# Chi sale a bordo conscio che il conducente è ebbro va comunque risarcito

## Cassazione

Ma il giudice di merito può ridurre l'importo in base al grado di colpa che accerta

**Antonio Serpetti di Querciara**

La Cassazione, con l'ordinanza n. 24920 del 17 settembre, afferma, in parziale modifica del precedente orientamento, che va sempre risarcito anche l'infortunato che abbia accettato di essere trasportato in auto da un conducente ubriaco.

L'accertamento dell'esistenza e del grado di colpa della vittima è un apprezzamento riservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, dev'essere privo di ogni presunzione ed assunto mediante un giudizio sintetico a posteriori e non un giudizio analitico a priori.

Nel caso di specie, sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano attribuito alla vittima un concorso di colpa del 50% per aver accettato di lasciarsi trasportare da un conducente in evidente stato di ebbrezza. In Cassazione è stata rilevata l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notifica. Ma i giudici, ritenendo opportuno chiarire se e quanto sia compatibile col diritto comunitario l'articolo 1227, comma 1 del Codice civile (inteso nel senso di escludere o ridurre il diritto al risarcimento in tali casi) hanno comunque affermato due principi di diritto nell'interesse della legge.

❶ La norma, interpretata in senso coerente con la direttiva 2009/103

(che armonizza per gli Stati membri la materia della Rc auto), non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa chi, dopo aver accettato di essere trasportato da persona in stato di ebbrezza, sia coinvolto in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Tale interpretazione contrasterebbe con l'articolo 13 della direttiva, nella parte in cui impone agli Stati membri di considerare «senza effetto», rispetto all'azione risarcitoria spettante al trasportato, qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il conducente era sotto effetto dell'alcol al momento del sinistro. Spetterà, dunque, al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento.

❷ L'accertamento dell'esistenza e del grado della colpa del trasportato consapevole dell'ebbrezza del conducente e danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell'articolo 1227 del Codice civile e dev'essere effettuato ricorrendo all'analitica disamina della fattispecie concreta senza ricorrere ad automatismi presuntivi, in quanto contrari alla normativa eurounitaria.